

Allegato "A" alla Delibera di C.C. N° 20 del 14/03/2009



CITTA' DI PARTINICO

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE

**“CONCESSIONE IN USO E/O GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI”**

TITOLO I - NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

ARTICOLO 2 - OGGETTO E FINALITA'

ARTICOLO 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

ARTICOLO 5 - I SOGGETTI

TITOLO II - GLI IMPIANTI

ARTICOLO 6 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 7 - RESPONSABILITA'

ARTICOLO 8 - REVOCA

ARTICOLO 9 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

ARTICOLO 10 - AUTORIZZAZIONI ALL'USO DI IMPIANTI PER
MANIFESTAZIONI SPORTIVE

ARTICOLO 11 - CAUZIONE

TITOLO III - LE PALESTRE SCOLASTICHE

ARTICOLO 12 - PALESTRE SCOLASTICHE

ARTICOLO 13 - MANUTENZIONE DELLE PALESTRE

ARTICOLO 14 - ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE

ARTICOLO 15 - FORMULAZIONE DOMANDE E COMPILAZIONE PIANO
ANNUALE DI ASSEGNAZIONE

ARTICOLO 16 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONAIO

ARTICOLO 17 - GARANZIE PER DANNI

ARTICOLO 18 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO I - NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI -

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà o in disponibilità comunale e di quelli annessi ad istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi agli Istituti scolastici e le attrezzature in esso esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, che le funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Gli impianti di proprietà comunale possono essere gestiti direttamente dal Comune o dati in concessione a terzi, ovvero affidati in gestione.

Per maggiore chiarezza viene inteso per:

- IMPIANTO SPORTIVO: il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- ATTIVITA' SPORTIVA: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo ;
- FORME DI UTILIZZO E/O GESTIONE: le modalità con le quali l'Amministrazione comunale concede l'utilizzo di un impianto o ne concede la gestione a terzi;
- CONCESSIONE IN USO: il provvedimento con il quale l'Amministrazione comunale autorizza l'uso dell'impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previsto;
- CORRISPETTIVO: l'importo che l'Amministrazione comunale riceve dal concessionario o gestore dell'impianto ;
- TARIFFA: la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione comunale per l'utilizzo dell'impianto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E FINALITA' -

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri enti (Enti Locali , Enti Pubblici , Istituti Scolastici ect), da terzi.

Gli impianti sportivi sono destinati a uso pubblico, per la pratica sportiva, motoria e ricreativa , nell'ambito di un'organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli Impianti Sportivi, di cui sopra, è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività .

Per affidamento in gestione, ai sensi del presente regolamento, s'intende il contratto a tempo determinato mediante il quale il Gestore riceve dal Comune il diritto di sfruttare l'impianto e le relative attrezzature di proprietà comunale dietro pagamento di un canone e con piena assunzione degli oneri di gestione, di manutenzione ordinaria e eventualmente , straordinaria .

Viene quindi regolamentato :

- 1) L'affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali;
- 2) La concessione in uso annuale delle palestre scolastiche;
- 3) Gli impianti sportivi di proprietà comunale .

ARTICOLO 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI -

Gli impianti sportivi si distinguono in:

- impianti di rilevanza cittadina
- impianti minori.

Gli impianti sportivi di rilevanza cittadina sono quegli impianti che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono, o per il fatto di essere compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni Sportive esistenti per la disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello nazionale e internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della città.

Alla data di adozione del presente regolamento sono individuati quali impianti comunali i seguenti impianti sportivi :

- 1) Campo Sportivo di calcio " LA FRANCA GIUSEPPE " via Aldo Moro;
- 2) Pallone tensostatico di Viale della Regione Siciliana
- 3) Campi da tennis III ^ zona PEEP c.da Raccuglia
- 4) Campetti tennis e calcetto, pallacanestro - zona Villaggio Luna (Via Benevento).

Di cui a rilevanza cittadina :

- 1) Campo Sportivo di calcio "LA FRANCA GIUSEPPE" via Aldo Moro;
- 2) Pallone tensostatico di Viale della Regione Siciliana
- 3) Campi da tennis III ^ zona PEEP .

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO -

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, di interesse pubblico.

Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- L'attività formativa per pre-adolescenti e adolescenti;
- L'attività sportiva per le scuole;
- L'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- L'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- L'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

ARTICOLO 5 - I SOGGETTI -

Possono chiedere l'affidamento in gestione o la concessione in uso degli impianti sportivi i seguenti soggetti :

- Società Sportive regolarmente costituite che siano affiliate a Federazioni Sportive Nazionali e ad Enti di Promozione, riconosciuti dal CONI, cioè iscritti nel

Registro istituito presso il CONI, disputanti regolari campionati provinciali, regionali o nazionali;

- Società sportive che hanno sede legale e/o operano sul territorio comunale.

I soggetti che fanno richiesta di concessione in gestione di impianti sportivi debbono allegare alla domanda indirizzata al Sindaco ;

- a) il programma di massima delle attività che intendono svolgere;
- b) informazioni circa i modi in cui verrà realizzata la manutenzione ordinaria e la custodia dell'impianto;
- c) la dichiarazione d'impegno ad effettuare le prestazioni richieste dall'Amministrazione comunale per la gestione dell'impianto.

TITOLO II - GLI IMPIANTI

ARTICOLO 6

- GESTIONE DEGLI IMPIANTI -

La gestione degli impianti potrà avvenire con affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica (aperta, ristretta o negoziata).

Nella scelta del contraente si dovrà :

- garantire l'uso pubblico e sociale delle strutture in modo da assicurare la più ampia diffusione della pratica sportiva in sintonia con le leggi regionali in materia di sport;
- valorizzare, realizzare e ammodernare l'impiantistica sportiva.

La convenzione, che regolerà i rapporti tra soggetto Gestore ed Amministrazione comunale, dovrà indicare per ogni impianto norme inerenti :

- 01) oggetto della convenzione;
- 02) descrizione dell'impianto;
- 03) durata della gestione, compresa tra 1 e _____ anni;
- 04) lavori di manutenzione ordinaria e spese di gestione a carico del concessionario;
- 05) eventuali opere di manutenzione straordinaria che dovranno essere concordate tra le parti sulla base di specifici progetti approvati dal competente Ufficio Tecnico Comunale, previo parere tecnico - sportivo, che monitorerà costantemente la loro realizzazione. Tali interventi resteranno a carico dell'Ente;
- 06) canone annuo congruo a carico del gestore. Il presente canone potrà essere derogato a scelta dell'Amministrazione in compensazione di interventi di manutenzione straordinaria, nel caso venga data in gestione una struttura non perfettamente fruibile. Le opere da eseguire dovranno comunque essere concordate tra le parti sulla base di specifici progetti approvati dal competente Ufficio Tecnico Comunale, previo parere tecnico - sportivo, che monitorerà costantemente la loro realizzazione. In tal caso la convenzione ne dovrà prevedere dettagliatamente modalità e tempi sia di esecuzione dei lavori che di gestione dell'impianto.
- 07) uso pubblico dell'impianto;
- 08) attività sociali ed iniziative sportive;
- 09) eventuale possibilità di finanziare progetti specifici svolti in collaborazione con l'ufficio Sport del Comune;
- 10) assicurazioni;
- 11) introiti pubblicitari;

- 12) eventuali fideiussioni;
- 13) responsabilità;
- 14) tariffe;
- 15) verifiche, controlli, indicatori sull'andamento della gestione;
- 16) sicurezza;
- 17) revoca dell'affidamento;
- 18) subappalto;
- 19) sanzioni;
- 20) principio di trasparenza e coinvolgendo dell'utenza;
- 21) spese contrattuali;
- 22) cause di risoluzione anticipata e rescissione del contratto.

ARTICOLO 7

- RESPONSABILITA' -

Le società sportive, gli enti o associazioni, i soggetti pubblici e privati che usufruiscono degli impianti comunali a qualsiasi titolo:

- assumono di fronte all'Amministrazione comunale la responsabilità di tutti i danni causati alle cose di proprietà comunale in occasione o per gli effetti della propria attività nell'ambito delle strutture;
- devono tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che può derivare a cose e persone a causa della gestione del complesso sportivo;
- devono assumere le responsabilità derivanti da manifestazioni organizzate anche nei confronti degli atleti partecipanti, anche se autorizzate dal Comune.

ARTICOLO 8

- LA REVOCA -

Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare la concessione in uso degli impianti sia per pubblica necessità che per motivi di pubblico interesse, nonché quando l'impianto non presenti le condizioni di agibilità per sopraggiunti eventi straordinari o anche naturali, salvo indennizzi per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti, preventivamente autorizzati, o ratei degli stessi.

ARTICOLO 9

- ONERI A CARICO DEL GESTORE -

Il Comune al fine di migliorare o preservare con adeguata manutenzione gli impianti sportivi, si riserva la facoltà, sentite le società interessate, di sospendere o ridurre, per il periodo necessario, le attività sportive che si svolgono in detti impianti.

La concessione o l'affidamento in gestione comporta da parte del soggetto che ne è titolare i seguenti adempimenti e l'accettazione delle condizioni qui riportate:

- effettuazione della manutenzione ordinaria, del servizio di custodia e pulizia della struttura;
- custodia delle attrezzature, rilevamento e comunicazione tempestiva dei danni apportati alle strutture con relativa comunicazione agli uffici competenti;
- sottoscrizione da parte del concessionario di un elenco di beni in dotazione all'impianto, con indicazione dello stato d'uso;
- assunzione di spese di rete (luce, acqua, riscaldamento, telefono);

- impegno a non apportare modifica, anche temporanea, alle strutture dell'impianto senza autorizzazione scritta del Comune che potrà in ogni caso pretendere la rimessa in ripristino dei manufatti stessi senza pregiudizio del proprio diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti;
- l'impegno a non cedere in alcun modo e per nessun motivo a terzi l'uso dell'impianto e annessi senza autorizzazione del Comune;
- la determinazione degli interventi di manutenzione straordinaria e più espressamente quelli che comportano una maggiore dotazione di servizi e strutture per la pratica sportiva che siano realizzate a spese del concessionario, tuttavia il Comune può riconoscere un contributo economico al concessionario stesso. In ogni caso l'intervento dovrà essere autorizzato dal Comune che diverrà, poi, proprietario del bene a tutti gli effetti, con deliberazione della Giunta Municipale con la quale si provvederà contestualmente ad approvare il progetto dei lavori, le modalità di esecuzione e l'ammontare dell'eventuale contributo;
- il diritto dell'Amministrazione Comunale di effettuare sopralluoghi al fine di controllare il rispetto degli impegni assunti dal concessionario con la convenzione.

ARTICOLO 10

- AUTORIZZAZIONI ALL'USO DI IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Per l'autorizzazione all'uso degli impianti è data priorità alle manifestazioni senza scopo di lucro promosse da Enti, Associazioni, Organizzazioni, Comitati che perseguono scopi umanitari, benefici, di ricerca scientifica.

Nel caso invece di manifestazioni con scopo di lucro è data priorità ad Enti, Associazioni, Organizzazioni, Società o altri soggetti pubblici o privati che praticano attività sportiva e che utilizzano tali eventi per autofinanziarsi.

In entrambi i casi hanno titolo di preferenza i soggetti operanti nel territorio. La richiesta deve essere presentata all'Amministrazione comunale quindici giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non autorizzare a suo insindacabile giudizio, l'uso dell'impianto.

ARTICOLO 11

- CAUZIONE -

La concessione in uso e l'autorizzazione all'uso per manifestazioni comportano per il richiedente, a garanzia di eventuali danni all'impianto da questi arrecati, il versamento di una cauzione le cui modalità di consegna e successiva restituzione, se dovuta, ed il cui importo verrà stabilito con determinazione dirigenziale.

TITOLO III - LE PALESTRE SCOLASTICHE

ARTICOLO 12 - PALESTRE SCOLASTICHE -

Le palestre scolastiche del Comune e le altre attrezzature in esse esistenti sono di norma destinate all'uso scolastico.

Per finalità dirette alla promozione sociale, le palestre scolastiche comunali possono essere assegnate in uso al di fuori dell'orario di servizio scolastico, con concessioni per periodi non eccedenti l'anno scolastico o solare e non tacitamente rinnovabili a Enti, Associazioni e Società Sportive che dichiarino nella domanda di concessione, sotto la propria responsabilità, che svolgeranno nella struttura attività sportiva senza fini di lucro, comprovata dall'atto costitutivo o dallo statuto dell'associazione.

Per le finalità sociali che il presente regolamento si propone dovrà essere assicurata l'assegnazione di spazi ed orari alle Associazioni di portatori di handicap.

Le concessioni possono essere modificate, sospese o revocate per lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria o per impreviste esigenze dell'Amministrazione o per lo svolgimento di particolari manifestazioni. Le concessioni saranno formalizzate con la sottoscrizione di apposita convenzione il cui schema sarà approvato con determinazione dirigenziale. In tutte le palestre scolastiche comunali è fatto divieto assoluto di accesso/apertura al pubblico fatta eccezione per le palestre che abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione previo accertamento da parte della Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli.

ARTICOLO 13 - MANUTENZIONE DELLE PALESTRE -

L'Amministrazione comunale provvede alla manutenzione delle palestre, mentre i concessionari dovranno provvedere alle pulizie dei locali connessi e non potranno apportare alcuna modifica alle palestre stesse.

ARTICOLO 14 - ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE -

Il Consiglio di Circolo o di Istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempre che non si pregiudicano le normali attività della scuola.

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario o servizio scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione sportiva, culturale, sociale e civile. Il Comune ha la facoltà di disporre la temporanea concessione previo assenso del consiglio di circolo o di istituto. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto agli interessati, che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

L'organizzazione delle attività di Educazione Fisica ed attività sportive pomeridiane della scuola è di esclusiva competenza del Consiglio di istituto che provvede a formulare gli orari di utilizzo delle palestre.

Le ore assegnate settimanalmente alle Società, Enti o Associazioni saranno concordate con la scuola nella quale è annessa la palestra. Le relative ore in eccesso saranno concesse secondo le modalità stabilite al successivo art. 15.

ARTICOLO 15
- FORMULAZIONE DOMANDE E COMPILAZIONE
PIANO ANNUALE DI ASSEGNAZIONE -

Le richieste di concessione delle palestre dovranno pervenire al Consiglio di Istituto ed all'Amministrazione comunale entro il 15 Settembre di ogni anno.

Gli utenti nel presentare domanda devono riportare i seguenti dati :

- denominazione sociale dell'Ente o Società, recapito telefonico, codice fiscale e/ o Partita Iva, nome del legale rappresentante ;
- modalità di utilizzazione dell'impianto sportivo con l'individuazione dei giorni e degli orari di utilizzo richiesti;
- giorno di utilizzo per le gare di campionato;
- comunicazione inizio e conclusione attività;
- dichiarazione di responsabilità civile e penale per danni a cose o persone;
- visto degli Enti di Promozione e delle Federazioni che attestino l'effettiva partecipazione ad attività legale a Federazioni od Enti di Promozione dello Sport e la sussistenza delle relative assicurative;
- documenti da allegare quali copia-statuto, relazioni attività svolte nelle annate precedenti.

Le domande per il primo anno potranno essere presentate entro giorni 30 dalla data di affissione del presente regolamento.

L'Amministrazione comunale acquisirà l'assenso all'utilizzo degli impianti da parte dei Consigli di Istituto interessati per procedere alla stesura del piano annuale di assegnazione degli spazi a disposizione.

La compilazione del piano annuale di assegnazione dovrà essere stilato previo raccordo e coordinamento tra i due Enti onde evitare sovrapposizioni nelle assegnazioni, al fine di garantire una ripartizione omogenea e razionale tra gli utenti per una migliore organizzazione strutturale dei medesimi e considerando la possibilità di accorpate diverse discipline all'interno dello stesso impianto;

Redatto il piano annuale di concessione l'Amministrazione Comunale dovrà rilasciare comunicazione scritta dell'avvenuta concessione; la concessione ha validità per tutta la stagione sportiva.

Resta inteso che mutate esigenze dell'istituto potrebbero apportare variazioni al piano di utilizzo.

Entro il 30 Settembre di ogni anno l'Amministrazione comunale sulla base delle disponibilità di ore pomeridiane comunicate dai dirigenti Scolastici, predisporrà il prospetto riassuntivo degli orari assegnati per ogni palestra ai singoli richiedenti, evidenziando anche eventuali disponibilità di orari non assegnati.

La concessione per l'uso delle palestre è rilasciata dal Dirigente del Settore.

ARTICOLO 16
- ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO -

Il Concessionario dovrà svolgere nelle ore concesse le attività per cui ha fatto richiesta, pertanto nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare all'Amministrazione comunale per effetto della concessione. Tutti coloro che hanno accesso alle strutture concesse dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni Sportive ed assicurati e in ogni caso il responsabile sarà il Concessionario.

ARTICOLO 17
- GARANZIE PER DANNI -

Nel caso di danni alle strutture e alle attrezzature nelle ore di uso delle stesse, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dell'U.T.C. e qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione comunale, al ripristino (sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso), la concessione verrà immediatamente revocata e verranno irrogate le ulteriori sanzioni per responsabilità civile e patrimoniale conseguenti al danno prodotto, previste dalla normativa vigente in materia. Se la palestra dove si verifica il danno è usata da più Enti e/o Società sportive nello stesso giorno e qualora non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà ripartito in parti proporzionali alle ore di utilizzazione tra tutti gli Enti e/o Associazioni. In caso di mancato ripristino incorreranno nella revoca immediata della concessione.

ARTICOLO 18
- REVOCA DELLA CONCESSIONE -

L'Amministrazione comunale, per assicurare che l'uso delle palestre avvenga in funzione ai predetti fini di promozione sociale e/o sportiva senza finalità speculativa, può effettuare verifiche in qualunque momento nelle palestre e qualora riscontri irregolarità, potrà provvedere alla revoca immediata della concessione con comunicazione del Sindaco o suo Delegato.

La trasgressione alle norme contenute nel presente Regolamento o emanate in casi particolari dall'Amministrazione comunale, comporterà per i concessionari la revoca della concessione.

TITOLO IV

ARTICOLO 19
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE -

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento fanno riferimento le leggi in materia e lo Statuto Comunale.